

**Tribunale di Messina – Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e**

**istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Per **Ruggeri Elisa**, nata a Messina il 13.3.1974, c.f.: RGG LSE 74C53 F158T, residente in Messina, via Pozzi cpl. San Giacomo – Camaro Superiore, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille 243 is. 101, presso lo studio dell'Avv. Agatino Dalmazio, nato a Messina il 12.11.1981, C.F.: DLM GTN 81S12 F158G, email: [tinodalmazio@gmail.com](mailto:tinodalmazio@gmail.com), pec: [studiolegaleassociatodalmazioec@pec.giuffre.it](mailto:studiolegaleassociatodalmazioec@pec.giuffre.it), tel./fax 090 2982335, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in foglio separato

*- ricorrente*

**Contro**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., C.F.: 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, corrente in Messina, Via dei Mille is. 221 n. 65

*- resistente*

**Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale p.t., c.f.: 80018500829, con sede in Palermo, Via G. Fattori 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, corrente in Messina, Via dei Mille is. 221 n. 65

*- resistente*

**Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del Dirigente p.t., C.F.: 80005000833, con sede in Messina, Via San Paolo 361 ex IAI, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, corrente in Messina, Via dei Mille is. 221 n. 65

*- resistente*

**E nei confronti**



di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente in III fascia delle G.I. e in II fascia della GPS (classe di concorso A001, A008, A017, A037, A054, A060), valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente - *controinteressati*

### **Per il riconoscimento**

del diritto della ricorrente ad essere inserita in I fascia delle GPS e contestualmente in II fascia delle G.I. valide per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e per i successivi aa.ss. nelle classi di concorso A001, A008, A017, A037, A054, A060 cui i propri titoli di studio danno accesso.

### **Premesso**

#### **A) Ruggeri Elisa è in possesso dei seguenti titoli**

- Laurea in Architettura conseguita il 14.12.2004 presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria con valutazione 110/110 con lode,
- 24 CFU conseguiti il 15/07/2019 nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Accademia delle Belle Arti Fidia, Stefanconi (VV),
- Master universitario di I livello-60 CFU conseguito il 15/07/2019 in "La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali" presso l'Accademia delle Belle Arti Fidia, Stefanconi (VV),
- Corso di formazione "Utilizzo del Tablet nella didattica" conseguito il 5.3.2022 presso EIFORM-Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati,
- Corso di formazione "Utilizzo della LIM nella didattica" conseguito il 2.4.2022 presso EIFORM-Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati,



- Corso di formazione “Corso Coding” conseguito il 7.4.2022 presso EIFORM-Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati,

- Corso di formazione “Strumenti informatici innovativi per la didattica” conseguito il 13.4.2022 presso EIFORM-Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati,

Ruggeri Elisa è altresì docente che ha maturato un’esperienza professionale qualificata derivante dall’espletamento di oltre 36 mesi di servizio sulla specifica classe di concorso A060;

**B)** In forza dei titoli posseduti, in data 28.5.2022, Ruggeri Elisa ha inoltrato all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Messina domanda per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, numero protocollo: “m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7567367.28-05-2022.” per le classi di concorso **A001** – Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I grado, **A008** – Discipline Geometriche, Architettura, Design d’Arredamento e Scenotecnica, **A017** – Disegno e Storia dell’Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, **A037** – Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologiche e Tecniche di Rappresentazione Grafica, **A054** – Storia dell’Arte, **A060** – Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado.

- Con D.D. prot. n. 16606 del 29.7.2022 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, disponeva la pubblicazione sul sito dell’Ufficio delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.



- Con successivo D.D. prot. n. 19024 del 26.8.2022, alla luce dei provvedimenti giurisdizionali notificati e dei reclami proposti, l'Ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, ritenuta la necessità di procedere alle necessarie rettifiche in autotutela, in ragione degli errori materiali riscontrati ed in accoglimento dei reclami ritenuti fondati, disponeva la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio scolastico 2022-2024, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo, di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, e di assegnazione delle supplenze al personale docente, di cui al D.M. n. 188/2022.

**C) Nella graduatoria definitiva Ruggeri Elisa è così inserita**

GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 MM - A060 Posizione Grad. 153 Punteggio totale 111

GPS Incrociate Sostegno fascia 2 SS – A008 Pos. Grad. 786 Punteggio totale 77

GPS Fascia 2 MM - A001 Posizione Grad. 58 Punteggio totale 93

GPS Incrociata Sostegno Fascia 2 SS - A018 Posizione Grad. 2609 Punteggio totale 36

GPS Fascia 2 SS - A008 Posizione Grad. 36 Punteggio totale 77

GPS Fascia 2 SS - A017 Posizione Grad. 71 Punteggio totale 77

GPS Fascia 2 SS - A018 Posizione Grad. 381 Punteggio totale 36

GPS Fascia 2 SS - A037 Posizione Grad. 72 Punteggio totale 77

GPS Fascia 2 SS - A054 Posizione Grad. 41 Punteggio totale 77

GPS Fascia 2 MM – A060 Posizione Grad. 57 Punteggio totale 111 .

Sebbene la ricorrente è in possesso della Laurea in Architettura e dei CFU, la piattaforma online del MIUR non le ha consentito di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di



d'Istituto, cosicché la stessa risulta inserita in II Fascia delle GPS e in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Tale situazione è conseguenza di quanto stabilito **nell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022**, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, **che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (art. 1 comma 1).**

Tale ordinanza **con specifico riguardo alle GPS** ne prevede la suddivisione in due fasce e con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado dispone l'inserimento in prima fascia dei docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento già conseguita e in seconda fascia di coloro che possiedono uno dei seguenti tre requisiti:

- Laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche,
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado,
- precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS 2020.

**Nello specifico, nell'O.M. n. 112/2022 all'art. 3 comma 2 si legge che** *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle*



disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale” e al comma 9 che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in



*ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*

*3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.*

**Riguardo le Graduatorie d'Istituto all'art. 11 comma 1 della sopracitata ordinanza è stabilito che:**

*1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

*a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;*

*b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*

*c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.*

È evidente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 che, come il D.M. 60/2020 di istituzione delle GPS e delle GI relativamente al biennio precedente, richiede l'abilitazione quale requisito per accedere alla prima fascia delle Graduatorie per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle G.I. e ciò in palese contrasto con la



normativa europea e nazionale e in antitesi con la copiosa giurisprudenza di merito formatasi sull'argomento.

-----

**1) Violazione e falsa applicazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.**

L'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 si pone in evidente contrasto con la normativa europea che non contempla il possesso di alcun titolo abilitativo all'insegnamento e precisamente con la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7.9.2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri, e con la Direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.11.2013, recante modifiche della direttiva 2005/36/CE.

Tali direttive, recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D.Lgs. 15/2016, impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" per l'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, che può consistere, alternativamente, in un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o in una esperienza professionale.

Numerose le sentenze dei Tribunali italiani che danno atto di come i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla Direttiva 2005/36/CE o del relativo decreto attuativo e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" utilizzata dalla normativa dell'Unione Europea (**Tribunale Siena sez. lav., 12/10/2020, n. 168: *Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale ulteriore rispetto al titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale ....***)





Più volte i giudici del merito hanno affermato che *Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.*

*In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.*

*Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale" (Tribunale Roma sez. lav., 22/03/2019, n. 2823; Tribunale Siena, ord. 15.1.2020; Trib. Cassino, sent. n. 452/2019; Trib. Roma, ord. 14/11/2019; Trib. Messina nn. 4017/2019 e 4276/2019).*

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 è illegittima e va disapplicata dal Giudice adito unitamente ad ogni atto e provvedimento presupposto e conseguente, col riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella II delle GI nella posizione spettante secondo il punteggio maturato.



A tal fine si fa presente che sussiste il potere del Giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi che ritiene illegittimi. È quanto si ricava dalla L. n. 2248/1865, All. E, che all'art. 5 dispone che *Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi, nonché quanto previsto dall'art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 a norma del quale Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione ....., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.....*

Conformemente la giurisprudenza sia di merito che di legittimità chiamata a individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ha sempre affermato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non esclude la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile sez. un., 26/06/2019, n. 17123; T.A.R. L'Aquila sez. I, 03/03/2022 n. 70: *... ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Tribunale Roma sez. lav., 01/10/2019, n. 7584: ... deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle*



*modifiche introdotte dall'art. 33 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa (sentenza n. 275 del 2001). (Ord. n. 525 del 2002)...*

**2) Illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I..**  
**Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione.**

L'Ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 è altresì illegittima perché emanata in violazione della normativa nazionale e nello specifico con quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/2017 che ha attuato il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.

Con tale provvedimento il legislatore nel disciplinare l'accesso ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, con gli artt. 5 e 17, introdotti in base alla previsione dell'art. 1 comma 110 della Legge n. 107/2015, ha ridefinito la nozione di "titolo abilitante", riconoscendo valore abilitante al possesso congiunto di un titolo di laurea/diploma e dei 24 CFU in specifici settori.

In particolare, in attuazione della legge delega, all'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore fino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022 e oggi applicabile in forza dell'art. 18 bis del D. Lgs. n. 59/2017, si legge

*1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*



*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.*

In sostanza col D. Lgs. n. 59/2017 il titolo di abilitazione all'insegnamento richiesto per accedere a tutte le nuove procedure di reclutamento docenti è costituito dalla laurea e dai 24 CFU in specifici settori disciplinari. Stesso valore abilitante deve quindi riconoscersi alla laurea e ai crediti formativi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di incarichi di supplenza, determinandosi altrimenti una inaccettabile disparità di trattamento tra docenti in situazioni analoghe e un evidente contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Numerose le sentenze rese dai Giudici del lavoro di diversi Tribunali, tutti concordi nel ritenere

*- che i 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D. Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110;*

*- che con il D. Lgs. 59/2017 il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi e che tra i titoli di accesso l'abilitazione viene sostituita dal requisito "dei*



tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

Significativa, tra le altre, la sentenza del **Tribunale di Roma n. 2823 del 22.3.2019** nella cui motivazione si legge: *La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pa. e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pa. e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente. Ciò è confermato da espressa disposizione legislative. Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 si indicano con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: “...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..”*



*In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.*

Anche il **Tribunale di Siena con la sentenza n. 168/2020** riconosce che *I 24 CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento e non altre, .... Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità cui sono chiamati i docenti. Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi con ragionevolezza equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.*

Molteplici le decisioni rese dal **Tribunale di Messina** che con indirizzo consolidato ha riconosciuto valore abilitante alla laurea unitamente ai 24 CFU. I Giudici chiamati a decidere analoghe questioni hanno concordemente ritenuto che *"i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ...., da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o ....), (Tribunale Messina ordinanza del 2.12.2019, del 23.9.2020, del 26.8.2021 e del 5.8.2022).*



Alla ricorrente, in possesso di un titolo abilitante costituito dalla laurea e dai CFU deve essere consentito di accedere alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle G.I, riservata ai docenti abilitati.

Per scrupolo difensivo si precisa che tale prospettazione non muta anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 5 del D.L.gs. 59/2017 e ciò in forza dell'art. 18 bis (introdotto dall'articolo 44, comma 1, lettera l), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79) che testualmente prevede: *Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 -bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.*

È quanto espressamente affermato dal **Tribunale di Messina con la recente ordinanza del 5.8.2022**. Con essa il G.L. dott.ssa Graziella Bellino ha dichiarato che “*Va inoltre rilevato che sebbene l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui “1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e*



accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)" ; ed abbia modificato integralmente l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che "1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...), eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia in sede di conversione è stato previsto all'art. 18 bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che" 1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)" .

Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto che la ricorrente ha conseguito i 24 CFU il 30 aprile 2018.

Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS 2022-2024, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, e quindi nella seconda fascia delle GI relativamente alla classe di concorso..."





Errata altresì la condotta del Miur che non ha riconosciuto a Ruggeri Elisa il giusto inserimento sebbene la stessa è in possesso della abilitazione avendo conseguito i 60 CFU.

Allegato al presente atto l'attestato rilasciato in data 15.7.2019 a seguito del superamento del Master universitario di I livello-60 CFU in "La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali" presso l'Accademia delle Belle Arti Fidia, Stefanaconi (VV).

La ricorrente pertanto ha pieno diritto ad essere inserita in prima fascia delle GPS e in II fascia delle G.I.

### **Fumus boni iuris e Periculum in mora**

Sussistono nella fattispecie i presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Anche ad un sommario esame dei motivi del presente ricorso emerge la probabile fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente attesa la palese illegittimità dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022.

Evidente altresì il periculum in mora, rappresentato dal grave e irreparabile pregiudizio che Ruggeri Elisa verrebbe a subire nel caso in cui alla stessa venisse negato l'inserimento in prima fascia delle GPS e in II fascia delle G.I.

Perdurando tale situazione la ricorrente non potrà insegnare nel corso dell'anno scolastico, percepire la retribuzione spettante e maturare punteggio di servizio.

Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, i vari Tribunali hanno ritenuto ricorrere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per



equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

A tal proposito il Tribunale di Messina con la sopracitata ordinanza del 5.8.2022 ha dichiarato che *i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, che rischia di pregiudicare lo sviluppo professionale con effetti destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro (sotto il profilo del punteggio), tenuto conto che l'amministrazione procederà all'attribuzione degli incarichi di supplenza attingendo in ordine dal personale inserito nelle prime fasce delle graduatorie in questione.*

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Il ricorso proposto nell'interesse di Ruggeri Elisa dovrà essere notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, anche a tutti i soggetti controinteressati e che nella fattispecie sono individuati nei docenti iscritti nella II e nella III fascia delle Graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

Considerato che nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non si rinvencono i dati identificativi dei controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti ad oggi non ancora inseriti, né si conoscono gli indirizzi di residenza, ritenuto altresì che la notifica nelle forme ordinarie previste dal codice di rito ad un numero così elevato di soggetti comporterebbe un notevole allungamento dei tempi del procedimento, rilevato che la complessità della notifica a tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi



con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., **si chiede**, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al Giudice adito di essere autorizzati ad eseguire la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei siti del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina.

Alla luce di quanto sopra, Ruggeri Elisa, come sopra rappresentata e difesa, respinta ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, chiede al Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, di voler accogliere le seguenti

### **Domande**

- 1) in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina;
- 2) In via cautelare, accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora e, quindi, che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e dei CFU con riferimento alle classi di concorso di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione di inserire la ricorrente nella prima fascia delle G.P.S. con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle G.I., disapplicando ove necessario gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali;
- 3) nel merito accertare e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e dei CFU per le classi di concorso di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione di inserire la ricorrente nella prima fascia delle G.P.S. con posizione



spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle G.I., disapplicando ove necessario gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali.

4) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Si producono: 1) domanda inserimento graduatoria; 2) graduatorie; 3) certificato di Laurea; 4) attestato 24 cfu; 5) attestato Master universitario di I livello-60 CFU, 6) certificazione Corso di formazione "Utilizzo del Tablet nella didattica", 7) certificazione Corso di formazione "Utilizzo della LIM nella didattica", 8) certificazione Corso di formazione "Corso Coding", 9) certificazione Corso di formazione "Strumenti informatici innovativi per la didattica".

Messina, 9.11.2022

Avv. Agatino Dalmazio



## PROCURA


Ruggeri Elisa, nata a Messina il 13.3.1974, c.f.: RGG LSE 74C53 F158T, residente in Messina, via Pozzi cpl. San Giacomo – Camaro Superiore, delega per rappresentarla e difenderla nel giudizio che intende promuovere al fine di ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita in I fascia delle GPS e contestualmente in II fascia delle G.I. valide per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e per i successivi aa.ss. nelle classi di concorso A001, A008, A017, A037, A054, A060 cui i propri titoli di studio danno accesso, l'Avv. Agatino Dalmazio, del foro di Messina, CF: DLMGTNM81S12F158G, con studio in Messina, Via Dei Mille 243 is. 101, pec: [studiolegaleassociatodalmazioec@pec.giuffre.it](mailto:studiolegaleassociatodalmazioec@pec.giuffre.it), conferendogli tutti i poteri ed ogni più ampia facoltà di legge inerente e conseguente al mandato, compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, transigere la lite, incassare somme, rilasciare quietanza e rinunciare agli atti.

Eleggono domicilio presso il suo studio sito in Messina, Via Dei Mille 243 is. 101.

Dichiara di essere stata informata in tema di trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.


Messina, 9/11/2022

Ruggeri Elisa



Per Autentica

Avv. Agatino Dalmazio



Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Agatino Dalmazio attesta, ad ogni effetto di legge, la conformità del presente documento informatico all'atto analogico da cui è stato estratto



